

Proc. _____

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
rito civile monocratico

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott. Nicola Valletta

ha emesso ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° _____ R.G.A.C.C. promossa con citazione e
vertente

tra

_____ residente a _____ ed in _____
elettivamente domiciliato _____ 16, presso lo studio

_____ rappresentato e difeso dall'avv. Matteo MION del Foro
di Padova in forza di procura a margine dell'atto introduttivo;

-ATTORE-

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 CHIETI-LANCIANO-VASTO –legale
r.te- con sede in Chieti ed ivi elettivamente domiciliata _____
_____ presso lo studio dell'avv.

rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di
_____ in forza di procura in calce alla copia notificata del ricorso ex art. 702
bis cod. proc. civ.;

-CONVENUTO-

OGGETTO: risarcimento del danno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: (ud. 16/10/15) v. verbale di udienza di cui la presente sentenza concreta allegato.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea chiede –inizialmente ex art. 702 bis cod. proc. civ.- risarcimento del danno adducendo inadempimento di operatori sanitari dell'ospedale di Chieti in data 17/2/05.

In particolare l'istante narra che in occasione di intervento per asportazione di esostosi non venne presa in considerazione opportunità di exeresi radicale né in sede di dimissioni venne addotta necessità di "follow up" continuo. Il referto istologico del 22/4/05 rendeva però necessari accertamenti radiografici e successivamente si rese indispensabile amputazione dell'arto inferiore per condrosarcoma periferico.

E' stato espletato accertamento tecnico preventivo (proc. 2412/12 Trib. Chieti) e il fascicolo –con la relazione del CTU dott. – è stata acquisita in atti.

Richiamando le valutazioni del CTU (che ha ritenuto incongrua la decisione di non procedere a ampia exeresi chirurgica e ha rilevato omissione di esame biotico preoperatorio con significativo incremento della possibilità di recidiva, puntualmente verificatasi), parte attorea argomenta su danno biologico da perdita di "chance" di conservazione dell'arto al 20% e una inabilità temporanea assoluta presumibilmente di 150 giorni; indica perdita totale della capacità lavorativa e rilevante "pretium doloris".

Chiede risarcimento del danno nella misura che il Giudice vorrà fissare usando i criteri usualmente adottati; con rivalsa delle spese sia del presente procedimento sia del proc. 2412/12.

Parte convenuta si è tardivamente costituita e ha negato ogni inadempimento di propri operatori sanitari, argomentando su congruità delle scelte di costoro e adeguatezza al caso di specie secondo la miglior scienza medica. Ha chiesto il rigetto della domanda con ristoro delle spese.

La domanda va accolta.

Le ampie e argomentate valutazioni del CTU –rese in ATP nel contraddittorio della ASL- non sono state efficacemente contrastate dall'ente convenuto, che si è limitato a narrare il decorso clinico del paziente in contesto chirurgico, laddove l'inosservanza delle "leges artis" si coglie invece nel percorso diagnostico e nelle scelte di intervento e terapeutiche espletate, potenzialmente idonea (l'inosservanza) a determinare esiti infausti della malattia, non verificatisi solo a seguito dell'amputazione dell'arto.

Condivide anche il giudicante la valutazione del dott. [redacted] che fissa al 20% la percentuale di possibilità di conservazione dell'arto ove si fossero state espletate corrette, adeguate e congrue scelte operative dei sanitari della ASL convenuta.

Parimenti condivisibile la valutazione di danno biologico temporaneo in tempo presumibile di ITT di 150 giorni.

Evidente poi la specifica rilevanza del grado di sofferenza patita, anche (ma non solo) per le numerose degenze, i ripetuti interventi e la complicità infettiva pur verificatasi nel decorso della malattia.

La perdita della capacità lavorativa specifica non è invece da ascrivere con certezza all'inadempimento del convenuto, atteso che essa avrebbe potuto comunque esser l'esito di corretti percorsi diagnostici e terapeutici.

La misura (lorda) del danno biologico può quindi così determinarsi in ragione delle tabelle del Tribunale di Milano 2014:

DANNO PERMANENTE

Età individuo: 34 anni
Percentuale invalidità: 70 %
Personalizzazione danno: 0 %
Ulteriore danno non patrimoniale: 1/2
Importo danno biologico: 663.280,00 €
Aumento personalizzato: 0,00 €
Ulteriore aumento (Ex morale): 331.640,00 €
Importo totale danno: 994.920,00 €

DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA

Invalidità totale (100 %): 150 giorni
Danno biologico (temporanea): 18.075,00 €
Ulteriore aumento. (Ex morale): 9.037,50 €
Totale per temporanea: 27.112,50 €

RIEPILOGO GENERALE

Totale permanente + aumenti: 994.920,00 €
Totale temporanea + aumento: 27.112,50 €
Totale generale: 1.022.032,50 €

La misura netta (20% del totale) è quindi di € 204.406,50; cifra già attualizzata e su cui vanno corrisposti interessi legali dalla domanda al saldo.

Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa –in riferimento alla consistenza delle questioni- sulla base del D.M. 55/14, nei seguenti termini (proc.2412/12 e 1910/14):

- fase di studio: € 1.000,00+2.000,00;
- fase introduttiva: € 1.000,00+1.500,00;
- fase di trattazione: € 500,00+2.000,00;
- fase decisoria: non ricorre+€ 3.500,00;

e così in totale € 11.500,00; oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n°
così decide:

- condanna il convenuto al pagamento di € 204.406,50 in favore di parte attorea ad integrale risarcimento del danno; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea e liquidate in € 518,07 per spese ed € 11.500,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/10/15.

*Il Giudice
(dott. N. Valletta)*

già

Ido.

–in

nei

CPA